PAC N.	2007-095
N.PROTOCOLLO	1874 DEL 06.09.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli Fax n. 06 5024 5076 - e-mail: dogane.tributi.tariffa@agenziadogane.it
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI, DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, DOGANE, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore del riso - Reg.to (CE) n. 964/2007 della Commissione del 14 agosto 2007- recante modalità di apertura e di gestione di contingenti tariffari dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09.

Richiamasi attenzione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 213 /2007 che a pag. 26 pubblica il Reg.to (CE) n. 964/2007 concernente l'oggetto, in vigore dal 1° settembre 2007, che abroga e sostituisce il Reg.to (CE) n. 1401/2001 (Pac/2002/117 del 07.08.2002).

Al riguardo si fa presente che la Commissione ha provveduto ad aprire - per le importazioni originarie dei paesi che (in conformità all'allegato I del Reg.to 980/2005) beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, per i prodotti di cui al codice NC 1006 (in equivalente riso semigreggio) - contingenti tariffari annuali (di cui ai numeri d'ordine appresso indicati) a dazio zero:

- campagna di commercializzazione 1° settembre 2007 / 31 agosto 2008 n. d'ordine 09.4177
- campagna di commercializzazione 1° settembre 2008 / 31 agosto 2009 n. d'ordine 09.4178.

Il tasso di conversione tra il riso semigreggio e gli altri prodotti (risone, riso semilavorato o lavorato) è quello previsto all'art.1 del Reg.to (CEE) n. 467/67, mentre i quantitativi delle rotture di riso sono contabilizzati sulla base del loro peso effettivo.

Salvo disposizioni contrarie del regolamento in questione, si applicano i Reg.ti (CE) n. 1291/2000, n. 1342/2003 e n. 1301/2006.

Le importazioni effettuate nell'ambito di detti contingenti sono soggette alla presentazione di un titolo, valido dal giorno effettivo del rilascio fino al termine del sesto mese successivo, che deve indicare:

- **nella casella 8** il nome del paese d'origine e una croce sulla parola "sì";
- **nella casella 20** la seguente dicitura: "n. d'ordine 09. …… Reg.to (CE) n 964/2007.";

Si fa presente che il titolo di cui sopra è valido fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio e non può essere utilizzato dopo la fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato.

Per le importazioni effettuate nell'ambito del contingente in questione la prova dell'origine deve essere fornita mediante certificato di origine, modulo A, rilasciato in conformità degli artt. da 67 a 97 del Reg. to (CEE) n. 2454/93. Detto certificato deve recare nella casella 4:

- la menzione " Reg.to (CE) n. 964/2007";
- la data di imbarco del riso nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione come fissata all'art.3 del Reg.to (CE) n. 1785/2003 per la quale è effettuata la fornitura;
- Il codice NC 1006 a otto cifre.

Inoltre, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 8 punto c) del regolamento di cui trattasi, le Direzioni Regionali comunicheranno allo scrivente, via fax (06 5024 5076 oppure e-mail (dogane.tributi.tariffa@agenziadogane.it), entro il giorno 20 del secondo mese successivo, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica ripartiti per codici NC a otto cifre. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità del titolo.

Ad ogni buon fine si consiglia la consultazione del Reg.to (CE) n. 964/2007 che si potrà visualizzare cliccando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 213 /2007.

Pregasi informare i dipendenti uffici e gli operatori interessati.

per Il Direttore dell'Ufficio a.p.c.
Rossana Ceccoli